

## Le proposte attualmente in discussione

### A livello federale


Il 26 giugno il Consiglio federale ha posto in consultazione l'avamprogetto di una **nuova legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani** che prevede anche l'introduzione di una rendita transitoria per i disoccupati over 60. Lo scopo di questa rendita è di evitare che i disoccupati ultrasessantenni che hanno esaurito le indennità di disoccupazione debbano consumare tutti i loro risparmi per poi finire in assistenza.

Per aver diritto a questa prestazione transitoria, calcolata allo stesso modo delle prestazioni complementari (PC), bisogna soddisfare diversi criteri:

- aver esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione dopo il compimento dei 60 anni
- essere stati assicurati all'AVS per almeno 20 anni, di cui gli ultimi dieci immediatamente prima dell'esaurimento del diritto
- aver conseguito in questi 20 anni un reddito da attività lucrativa pari a 21'330 franchi all'anno
- disporre di una sostanza inferiore a 100 000 franchi per le persone sole e a 200 000 franchi per le coppie sposate (stesse soglie che le PD). Gli immobili di proprietà utilizzati quale abitazione primaria non sono inclusi in questo calcolo
- non essere beneficiari di una rendita AVS.

Secondo i calcoli del Consiglio federale, con questi criteri, avranno diritto alla prestazione **1500 persone al momento dell'estinzione del diritto all'indennità, 1620 persone dopo un anno e 1700 persone dopo due anni**. Il numero dei beneficiari sale perché si calcola che le persone che hanno una sostanza superiore al limite consentito la utilizzeranno per vivere dopo aver finito le indennità di disoccupazione e che una volta consumato parte di questi risparmi avranno diritto alla rendita.

Rispetto alla [proposta presentata dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale \(COSAS\)](#) nel febbraio 2018, il Consiglio federale ha alzato l'età dei possibili beneficiari a 60 anni. La COSAS proponeva di concedere la rendita transitoria a partire da 55 anni. Il termine per la consultazione scade il 26 settembre 2019, quindi prima delle elezioni federali (20 ottobre). Speriamo di poter quindi disporre di una sintesi della procedura di consultazione in modo da poter illustrare le posizioni dei vari partiti.



Il 22 marzo 2019 inoltre il Parlamento federale ha approvato la **revisione delle prestazioni complementari (PC)**. La legge prevede ora la possibilità, per chi rimane disoccupato a partire da 58 anni, di rimanere affiliato alla cassa pensioni e di ricevere una rendita.

Attualmente, un assicurato che perde il proprio posto di lavoro dopo aver compiuto 58 anni, esce automaticamente dalla cassa pensioni ed è costretto a fare versare il proprio avere di vecchiaia su un conto di libero passaggio. Al momento del pensionamento le fondazioni di libero passaggio non versano una rendita vitalizia, ma si limitano a liquidare il capitale. Con la riforma, si avrà la possibilità di rimanere affiliati al proprio istituto di previdenza e godere degli stessi diritti degli altri assicurati (interesse attivo, aliquota di conversione, rendita). L'assicurato dovrà versare i contributi per la copertura dei rischi morte e invalidità e le spese amministrative. Potrà anche continuare ad aumentare a sua previdenza per la vecchiaia, versano i contributi.

Non essendo stata presentata alcuna domanda di referendum entro il termine stabilito (luglio 2019), il Consiglio federale può ora fissare l'entrata in vigore della riforma (presumibilmente nel 2021).


## A livello cantonale

**Mozione 1401, 03.06.2019, "Disoccupati over 55: evitiamo loro almeno il peggio",**  
presentata da: Pronzini Matteo

La mozione chiede **l'introduzione rapida a livello cantonale di una prestazione per i disoccupati di 55 anni e più** sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS).

Queste le due richieste del testo:

1. Le persone che perdono il lavoro dopo i 55 anni di età ricevono un'indennità calcolata in base alla legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPP, RS 831.30) quando hanno contribuito all'assicurazione contro la disoccupazione per almeno 20 anni.
2. Per anni di contribuzione si intendono i periodi durante i quali la persona ha contribuito all'assicurazione contro la disoccupazione in qualità di lavoratore o durante i quali possono essere concessi premi per compiti educativi o di assistenza ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10).



**Mozione 1356, 18.02.2019, “Indennità cantonali di disoccupazione: mantenere le promesse elettorali, almeno per una volta!”, presentata da: Pronzini Matteo**

La mozione chiede di introdurre le indennità supplementari di disoccupazione per i disoccupati che hanno esaurito le indennità previste dalla LADI, come votato dal Gran Consiglio il 24 marzo 2015, a sole tre settimane dalle elezioni cantonali. Dopo le elezioni le indennità supplementari sono state “congelate”. Matteo Pronzini chiede di applicare quanto votato allora.

1- Può beneficiare di tali indennità chi:

- a) è idoneo al collocamento e ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare o abbreviare la disoccupazione;
- b) non riceve rendite AVS o AI.

2- Possono essere concesse fino a 120 indennità giornaliere intere sull'arco massimo di un anno.

3 - Il numero delle indennità giornaliere per le persone disoccupate di età uguale o superiore a 55 anni potrà essere superiore

Il Consiglio di Stato ha già preso posizione su questa mozione chiedendo di respingerla. A suo avviso le attuali misure di reinserimento dei disoccupati sono efficaci e più mirate a una reintroduzione nel mondo del lavoro.

**Iniziativa parlamentare elaborata IE518, 28.05.2018, “Modifica dell'art. 5 della Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati: per un maggior sostegno all'occupazione degli over 50”.** Presentata da: Fonio Giorgio - Dadò Fiorenzo per Gruppo PPD

Il testo chiede che di **aumentare la durata dell'Assegno di inserimento professionale per gli ultracinquantenni**. Questo sussidio – già in vigore – è destinato alle aziende che assumono disoccupati che hanno esaurito le indennità o che non ne hanno diritto e sono senza lavoro da almeno 12 mesi. Il cantone attualmente paga all'azienda il 60% del salario d'uso per 12 mesi. L'iniziativa chiede che la durata del sussidio venga aumentata

- fino a 24 mesi per le persone di età compresa tra i 50 e i 54 anni
- fino a 36 mesi per le persone di età compresa tra i 55 e i 59 anni;
- fino a 48 mesi per le persone di età superiore ai 60 anni.